

Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa

Ricorso con reclamo

Per la **SAN.TU.VALENTINO SOCIETA' AGRICOLA s.r.l.** in sigla **S.T.V. s.r.l.** (C.F. 00079820882), con sede legale in Ragusa, Corso Vittorio Veneto n. 532, in persona del legale rappresentante Fausto Firrincieli (FRRFST74L09H163K), rappresentata e difesa per mandato a margine del presente atto dall'**avv. Guglielmo Barone** (C.F. BRNGLL65R30H163G; PEC guglielmo.barone@avvragusa.legalmail.it; fax 0932.681568) e dall'**avv. Lidia Corallo** (C.F. CRLLDI74L58H163R; pec: lidia.corallo@avvragusa.legalmail.it; fax: 0932.681568), elett. dom. presso il loro studio in Ragusa, via Archimede n. 17/L, ricorrente; contro il **Comune di Ragusa**, resistente; per l'annullamento dell'**avviso di accertamento n. 34/2018** relativo all'**IMU** per l'anno **2013**, notificato in data 27 settembre 2018, dell'importo complessivo di € 1.869,00, comprensivo di imposta e interessi.

Con il provvedimento impugnato, di non agevole comprensione, il Comune di Ragusa ha intimato alla ricorrente il pagamento di € 1.869,00 a titolo di **IMU** per l'anno **2013**, nonché € 47,60 per **interessi**, per l'importo complessivo di € 1.916,60.

Dall'esame dell'allegato risulta che l'imposta in questione discende dall'erronea indicazione quale aree fabbricabile dell'immobile distinto

Ci rappresentino e difendano in ogni fase e grado del presente giudizio, anche negli eventuali giudizi di esecuzione, di opposizione e di appello, con ogni facoltà di legge, l'Avv. Guglielmo Barone unitamente e/o separatamente all'Avv. Lidia Corallo. Dichiaro di essere stati informati ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D. Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. Dichiaro, inoltre, espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei dati.

Fausto Firrincieli n. 9.
ve de pre
on bello



in catasto al foglio 141 particella n. 251, che invece costituisce inequivocabilmente un terreno agricolo, da sempre classificato come tali dal Comune di Ragusa e difatti concesso a terzi dalla ricorrente con il contratto di affitto di fondo rustico prorogato con atto con sottoscrizione autenticata notar Morello dell'11 ottobre 2011 (v. documento n. 3).

Inoltre, sempre dall'allegato risulta che a tale particella è attribuito l'esorbitante valore di oltre € 207.680,00, del tutto ingiustificato e privo di ogni e qualsivoglia riscontro.

Trattandosi di terreno agricolo, pertanto esente dal pagamento dell'IMU ai sensi dell'art. 7 d. lgs 504/1992, espressamente richiamato dal comma 8 dell'art. 9 del d.lgs. 23/2011, la ricorrente, del tutto legittimamente, non aveva versato per l'anno in questione alcuna imposta sui terreni in ragione della richiamata esenzione.

Orbene, poiché la motivazione del provvedimento è costituita solo dal richiamo ad una serie di norme, non si comprende né perché i terreni siano stati considerati aree edificabili, né, tantomeno, le ragioni che hanno indotto il Comune resistente a indicare il valore degli stessi in oltre € 207.680,00.

Il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato sia perché pacificamente nullo, sia perché manifestamente infondato ed emesso in difetto dei presupposti di legge, tenuto conto che la natura degli immobili quali aree fabbricabili, nonché il valore preso in considerazione dal

Comune resistente sono elementi del tutto privi di fondamento.

Poste le superiori premesse, distintamente si rileva:

1) in primo luogo va rilevata la **nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione** del provvedimento da parte del funzionario responsabile sotto un duplice profilo:

a) l'art. 1 L. 549/95, richiamato dal Comune per giustificare l'omessa firma autografa, deve considerarsi tacitamente abrogato sia dalle disposizioni in tema di firma digitale contenute nella l. 59/1997 (legge Bassanini in tema di riforma della Pubblica Amministrazione e di semplificazione amministrativa), sia dal successivo Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con il d.p.r. 28.12.2000 n. 445, sia dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Inoltre, il comma 162 dell'art. 1 l. 296/006, relativo proprio agli atti di accertamento in rettifica e d'ufficio in tema di tributi degli enti locali, prevede espressamente all'ultimo capoverso che *“gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo”*.

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, la norma richiamata dal resistente non consente di ritenere superata la necessità della sottoscrizione autografa, con conseguente nullità dell'atto impugnato.

b) In ogni caso e sotto altro profilo, si precisa che nel caso di specie non

ricorrono i presupposti per l'omissione della firma autografa ai sensi dell'art. 1 comma 87 l. 549/95, atteso che tale norma riguarda soltanto gli atti prodotti da sistemi informativi automatizzati, mentre l'accertamento impugnato sottende elementi e presupposti del tutto particolari in relazione ai singoli contribuenti, sicché non può essere considerato un c.d. accertamento di massa.

La norma infatti risulta applicabile laddove l'atto emesso dall'ente non sia connotato da requisito motivazionale ovvero da discrezionalità, mentre l'avviso di accertamento, per sua natura e a pena di nullità, deve essere congruamente motivato.

Anche sotto tale profilo, pertanto, non può dubitarsi della nullità dell'atto impugnato in quanto privo del necessario requisito della sottoscrizione.

2) In subordine, si rileva che l'atto impugnato è radicalmente nullo per assoluto difetto di motivazione, in quanto l'accertamento si limita a richiamare una serie di norme e disposizioni regolamentari e legislative senza specificazione alcuna circa le ragioni dell'imposizione.

Infatti, a mente dell'art. 1 comma 162 l. 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell'art. 2 bis d. lgs. 30.12.1992 n. 504, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.

Soltanto attraverso la motivazione, infatti, vengono garantiti al contribuente sia l'esercizio del diritto di difesa, che si concretizza nella possibilità di prendere posizione sulla pretesa tributaria, sia il controllo del

corretto svolgimento dell'attività amministrativa nel rispetto dei principi di trasparenza, collaborazione e buon andamento della P.A.

La necessità di adeguata motivazione, a pena nullità, è prevista anche dall'art. 7 dello Statuto dei contribuenti (applicabile ai tributi locali in virtù dell'estensione di tale normativa agli Enti locali disposta dal comma 4 dell'art. 1 dello Statuto), secondo cui gli atti dell'amministrazione devono essere motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Inoltre, sempre l'art. 7 l. 212/2000, prescrive che, se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

Da quanto esposto deriva che nell'avviso di accertamento non si può semplicemente determinare l'imposta senza rendere conto dei suoi presupposti e degli elementi che hanno inciso sulla sua quantificazione, perché il contribuente non può in tal modo conoscere le ragioni poste alla base dell'emissione del provvedimento, e quindi adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa.

La motivazione deve quindi tradursi nella precisa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che stanno alla base del provvedimento, e deve essere tale da manifestare l'iter logico – argomentativo seguito dall'Ente impositore.

Orbene, l'avviso di accertamento impugnato si rivela pacificamente immotivato e quindi nullo perché emesso in dispregio dei superiori pacifici

principi, e al riguardo distintamente si rileva:

- a) l'atto impugnato si limita a richiamare una serie di disposizioni legislative, regolamenti e provvedimenti amministrativi non conosciuti dal ricorrente, e omette di esplicitare il percorso logico – giuridico seguito dal resistente per giungere alle conclusioni adottate, con gravissima compromissione del diritto di difesa del contribuente che non è posto nelle condizioni di comprendere le ragioni della pretesa;
- b) l'avviso di accertamento non chiarisce le ragioni per le quali i terreni ricadenti nel foglio 141 particella 251 sarebbero ricompresi tra le aree fabbricabili, come indicato nell'allegato all'avviso di accertamento.

Dalla lettura dell'atto, invero, non è dato rinvenirsi il presupposto da cui sarebbe derivata l'asserita edificabilità dei terreni in questione, che invece sono pacificamente agricoli.

Del resto, il Comune resistente non ha mai comunicato al ricorrente l'asserita (ma nella specie insussistente) attribuzione ai terreni per cui è causa della natura di area fabbricabile, come disposto dall'art. 31 comma 20 l. 289/2002;

- c) l'atto non chiarisce le modalità di determinazione dell'imponibile, non essendo indicati in alcun modo i criteri di determinazione del valore dei terreni.

Invero il prospetto richiamato si limita ad indicare il valore dei terreni in oltre € 207.680,00 senza però fornire alcun tipo di chiarimento

quanto alle ragioni di tale determinazione e ai dati di fatto su cui si fonda.

Il Comune resistente ha pertanto indicato un valore assolutamente privo di ogni e qualsivoglia riscontro concreto, senza specificare in alcun modo i criteri utilizzati per addivenire ad una valutazione che non può che definirsi arbitraria.

Da quanto esposto emerge chiaramente che l'avviso di accertamento impugnato è del tutto privo della necessaria indicazione dei presupposti dell'imposizione, nonché della determinazione della base imponibile e di ogni e qualsivoglia motivazione, non consentendo in alcun modo al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa del resistente, con conseguente insanabile nullità dell'atto impugnato.

3) A prescindere dal superiore assorbente motivo, si rileva **l'infondatezza della pretesa** del Comune resistente che non ha né allegato, né tantomeno dimostrato, i presupposti dell'applicabilità dell'imposta e della sua determinazione nella misura indicata nell'avviso di accertamento. Invero, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, spetta all'amministrazione dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa tributaria azionata, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori dell'esistenza della maggiore imposta, mentre grava sul contribuente l'onere della prova circa l'esistenza dei fatti che danno luogo alla mancata applicazione dell'imposta o all'applicazione in minor misura.

Nella fattispecie l'amministrazione si è limitata ad affermare la propria pretesa sulla scorta dell'asserita natura di aree fabbricabili dei terreni di proprietà della ricorrente e di un valore (pari a oltre € 200.000,00) palesemente erroneo e privo di ogni giustificazione.

I terreni in questione sono sempre stati, e lo sono tuttora, terreni agricoli, atteso che non esiste alcun atto di variazione del piano regolatore che abbia trasformato i predetti terreni agricoli in terreni edificabili.

Proprio in quanto terreni agricoli, la ricorrente ne ha concesso il godimento a terzi con il contratto di **affitto di fondo rustico** che si produce.

I terreni in questione sono condotti in affitto per uso agricolo, e anche per tale ragione, si considerano non fabbricabili, ai sensi del d. lgs 504/1992 richiamate dalla successiva normativa in tema di IMU, sfuggendo quindi, inesorabilmente, ad ogni e qualsivoglia imposizione fondata sulla asserita natura fabbricabile dell'area in questione.

Infine, si rileva **l'inesistenza nella fattispecie di ogni e qualsivoglia comunicazione, da parte del Comune di Ragusa, di variazione della natura dei terreni per cui è causa,** così come previsto dall'art. 31 comma 20 l. 289/2002.

Ne discende che la pretesa del Comune resistente risulta totalmente destituita di fondamento in quanto è smentito l'assunto secondo cui tali aree sarebbero edificabili.

Per tutto quanto esposto,

piaccia alla Commissione Tributaria adita

respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato ovvero annullarlo per i motivi di cui in narrativa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.

Si chiede trattazione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 33 d. lgs. 546/1992.

Si dichiara che il **valore della controversia** è pari a € **1.869,00**.

Produce: 1) avviso di accertamento **n. 34/2018**; 2) visura camerale; 3) proroga contratto di affitto rustico dell'ottobre 2011.

Ragusa, 19 novembre 2018



Reclamo ai sensi dell'art. 17 bis d. lgs. 546/1992.

La S.T.V. s.r.l. (SAN.TU.VALENTINO SOCIETA' AGRICOLA s.r.l.) (C.F. 00079820882), con i suoi procc. Legg. in atti,

chiede

Al Comune di Ragusa – in via preventiva ed alternativa al deposito del superiore ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di accogliere le richieste indicate nel ricorso e che qui si intendono integralmente trascritte e di annullare l'avviso di accertamento 34 de 2018.

PROPOSTA DI MEDIAZIONE

Considerata l'infondatezza dell'accertamento impugnato per quanto esposto in ricorso, la ricorrente non ritiene di formulare alcuna proposta di mediazione.

Ragusa, 19 novembre 2018

su. Lelli